

Spett.le
Promo PA Fondazione

PEC: promopa@legalmail.it

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE (ART. 18, COMMA 1, D.LGS. 36/2023 E S.M.I.) PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE EX D. LGS. 231/2001 E L. 190/2012 PER SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA DELLA DURATA DI 36 MESI

CIG: B46F3C5924

Con decisione di contrarre n. 7290/2024 del 28/11/2024 (RDA 1100048025, 1100048063 e 1100048064) è stata affidata a *Promo PA Fondazione* la prestazione contrattuale in oggetto pari a € 13.950,00 (tredicimilanovecentocinquanta/00) al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere per un periodo di 36 mesi.

Si procede, pertanto alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell’art. 18 comma 1, D. lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte della Stazione Appaltante, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali inviata dalla vostra ditta sulla base del modello allegato alla presente.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti

TRA

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche “la Società” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Direttore Generale Mauro Tringali, nato ad Augusta (SR), il 14/09/1966, Codice Fiscale TNRMRA66P14A494C, domiciliato per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

E

Promo PA Fondazione, (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Affidatario”) con sede legale in Viale G. Luporini 37/57, CAP 55100 Lucca (LU) – Partita IVA e C.F. 01922510464, con capitale sociale 55.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca – R.E.A. n. 182644 –, rappresentata da Dardi Fabiana nata a Lucca (LU) il 24/07/1962, elettivamente domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede societaria di cui sopra, in qualità di Legale Rappresentante

Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: Graziella Lobello, Responsabile linea *Acquisti e Gare d’Appalto* - Area di Supporto *Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni*;

Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: Paola Rampini, Responsabile della Linea *Formazione e Sviluppo Competenze*;

Articolo 1 - Oggetto

La presente lettera commerciale (d’ora in poi contratto) ha ad oggetto il servizio di “formazione ex D.Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012” della durata di 36 mesi come espressamente indicato nel *Capitolato* e nella *Proposta tecnico-economica* presentata, costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati, anche se non materialmente allegati.

Il servizio richiesto dovrà essere eseguito con le modalità descritte nel *Capitolato*, nella *Proposta tecnico-economica* e nel presente atto.

Articolo 2 - Durata

Il presente contratto avrà una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Articolo 3 - Corrispettivo e fatturazione

Per il servizio svolto sarà riconosciuto al Fornitore un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 13.950,00 (tredicimilanovecentocinquanta/00) al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere per 36 mesi.

Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere che dovesse essere sostenuto dall'Affidatario per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nella *Proposta tecnico-economica* e nel presente accordo.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'Affidatario del servizio in oggetto all'interno del *Modulo di dichiarazione* che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le fatture potranno essere emesse secondo quanto indicato:

- 25% in acconto previa presentazione e condivisione della progettazione di dettaglio delle attività didattiche per i due ambiti normativi. Il pagamento avverrà, in ogni caso, a 30 giorni dall'avvenuto protocollo della fattura;
- 25% previa predisposizione del materiale formativo aggiornato, realizzazione di almeno 4 webinar e realizzazione e condivisione dei 2 kit documentali e rilascio report annuale. Il pagamento avverrà, in ogni caso, a 30 giorni dall'avvenuto protocollo della fattura;
- 25% previo aggiornamento materiale formativo laddove previsto ed erogazione di almeno 4 webinar e rilascio report annuale. Il pagamento avverrà, in ogni caso, a 30 giorni dall'avvenuto protocollo della fattura;
- 25% (saldo) previo aggiornamento materiale formativo laddove previsto, erogazione di almeno 4 webinar e rilascio report finale. Il pagamento avverrà, in ogni caso, a 30 giorni dall'avvenuto protocollo della fattura.

Le parti stabiliscono che l'interesse di mora è pari al 4%.

Per esigenze amministrative, le fatture dovranno essere emesse alla fine del mese di competenza.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

Articolo 4 - Responsabilità ed obblighi

Il Fornitore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà, altresì, responsabile dell'operato del proprio personale impiegato nell'esecuzione del contratto e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

Nell'offerta economica il Fornitore ha tenuto conto nei propri costi aziendali delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo.

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati, per tutta la durata dell'affidamento, il CCNL Commercio H011 e, in difetto, le condizioni contrattuali, economiche e normative derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali, applicabili alla data di sottoscrizione del

presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo o, in difetto, le condizioni contrattuali, economiche e normative derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali applicabili, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; le medesime previsioni vincolano l'Affidatario per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura del servizio, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

Articolo 5 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., Il Fornitore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

Articolo 6 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché l'articolo 1456 c.c., il presente contratto per:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, e 11 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 7 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente *Contratto* e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, titoli di studio, certificazioni richieste e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto*, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 8 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a dpo@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi dell'affidamento e di rendicontazione).
2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della contrattualizzazione e della rendicontazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la contrattualizzazione.
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).
6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. In ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza cui Sviluppo Lavoro Italia è soggetta, i dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito della Società per 5 anni dalla stipula del contratto

Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 10 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e *Promo PA Fondazione* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 11 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., reperibile al seguente link [Codice Etico](#), e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente al seguente link: [piano triennale](#), e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente al seguente link: [Patto di integrità](#)



Ai sensi dell'Allegato. I.4 del D.Lgs, 36/2023 e s.m.i. il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica, mediante scambio di lettere commerciali sottoscritte con firma digitale; l'Affidatario in accettazione del contratto, dovrà ritrasmettere la presente lettera controfirmata per accettazione al seguente indirizzo protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Promo PA Fondazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del presente contratto.

Promo PA Fondazione